

Una di queste proposte riguarda l'assegnamento di una pensione alla vedova dell'avvocato Grasselli, ispettore di polizia, assassinato nell'esercizio delle sue funzioni per le strade di Bologna.

Quando la Camera accolga con sollecitudine ed approvi questo disegno di legge, essa farà un atto doppiamente morale. Soccorrerà la famiglia ch'è rimasta priva dell'unico suo sostegno, morto nell'esercizio delle sue funzioni, le quali erano anche molto penose, darà agli agenti di pubblica sicurezza una prova del conto in cui tiene servizi così importanti, e mostrerà chiaro che in una società libera non v'ha pubblica funzione che non possa chiamarsi onorevole per colui che l'esercita, e che tale particolarmente sia da riputarsi quella che riguarda la sicurezza dei cittadini.

La seconda proposta di legge riguarda lo stanziamento di una somma ascendente a lire 20,954,000, che sono state destinate all'acquisto di armi per la guardia nazionale. Questi contratti impegnano le finanze dello Stato per fino al 1864, e riguardano l'acquisto di 600 mila fucili.

Il terzo schema di legge è relativo al passaggio degli impiegati e salariati governativi ad impiegati e salariati provinciali. Questo progetto è una conseguenza necessaria delle modificazioni testè proposte alla legge sull'amministrazione comunale e provinciale; epperò, se la Camera crede bene di accettare quelle modificazioni, sarà anche il caso di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro per l'interno della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIUNIONE DI ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO E DI CREMONA.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI, relatore. Presento alla Camera la relazione intorno ai due progetti di legge presentati dal signor ministro dell'interno, per la riunione in uno di alcuni piccoli comuni delle provincie di Milano e di Cremona.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LINEA TELEGRAFICA FRA OTRANTO E CORFÙ.

CONTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sulla proposta di legge del ministro per i lavori pubblici, per la comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù in continuazione delle linee terrestri italiane.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Debbo compiere il doloroso ufficio di annunziare alla Camera la perdita testè sofferta di uno dei nostri più operosi ed assidui colleghi, del deputato Macciò, il quale cessò di vivere ieri l'altro nella città di Pistoia Campagna.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA TASSA DI REGISTRO.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sul progetto di legge concernente la tassa di registro.

La discussione era rimasta all'articolo 68.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 68. I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario autorizzati a ricevere atti soggetti alla tassa del registro entro un termine fisso, non che i segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati, terranno uno speciale repertorio a colonna, sul quale inscriveranno giorno per giorno, senza spazio in bianco, nè interlineamento, e per ordine di numeri:

« 1° I notai, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in brevetto od in originale;

« 2° I segretari, cancellieri ed altri funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, tutti gli atti del rispettivo ministero, le sentenze, le dichiarazioni e convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, che a tenore di questa legge debbono essere registrate entro un termine fisso a norma dell'articolo 28.

« 3° I segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati, tutti gli atti delle rispettive amministrazioni, che debbono egualmente essere registrati entro un termine fisso giusta l'articolo 28.

« Per ogni atto non iscritto a repertorio, o non iscritto per ordine di data o riportato per interlinee, s'incorrerà nella pena di L. 5, fermo l'obbligo di completare il repertorio per gli atti omessi entro il termine da prefiggersi dall'amministrazione del registro, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

« Art. 69. Ciascun articolo del repertorio conterrà:

« 1° Il numero progressivo;

« 2° La data dell'atto;

« 3° La sua natura;

« 4° I nomi, cognomi delle parti ed il loro domicilio;

« 5° La indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore, allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso od il godimento dei beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili, l'indicazione del relativo prezzo o valore;

« 6° La nota della seguita registrazione.

« Art. 70. I fogli dei repertori saranno numerati e segnati: quelli dei notai e dei segretari, cancellieri od altri funzionari ed ufficiali presso le giudicature, dal giudice della loro residenza; quelli dei segretari, cancellieri od altri funzionari ed ufficiali presso le Corti ed i tribunali, dal presidente della Corte o del tribunale; e quelli dei segretari o delegati delle pubbliche amministrazioni o degli altri corpi amministrati, dal capo rispettivo di esse amministrazioni o corpi.

« Art. 71. I notai, segretari, cancellieri, funzionari, ufficiali e delegati, menzionati nel precedente articolo 68, presenteranno ogni trimestre i loro repertori al ricevitore del registro del loro distretto, che vi apporrà il visto, enunciando in esso il numero degli atti iscritti.

« Questa presentazione avrà luogo nei primi dieci giorni di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno, sotto pena di L. 10 per ogni dieci giorni di ritardo.

« CAPO III. *Ispezioni e ricerche eseguibili dagli ufficiali del registro.* — Art. 72. Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo, tutti i pubblici funzionari ivi indicati saranno tenuti di comunicare ad ogni richiesta i loro repertori ai ricevitori del registro ed agli altri impiegati dell'amministrazione all'uopo destinati che si presenteranno ad essi per verificarli, e ciò sotto la pena di L. 100 in caso di rifiuto, e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.

« In questo caso, il ricevitore o l'impiegato dell'ammini-